



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 39 DEL 30-04-2020

**OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI.
PROVVEDIMENTI.**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

PASQUALE SPINA

SERVIZIO POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 30-04-2020

IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 23.03.2010, n. 10, e ss.mm. e ii.;

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r*" (ovverosia possibile applicazione dello *smart working* di cui alla Legge n. 81/2017);

VISTA l'Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto e che quanto previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale **per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

RITENUTO, alla luce di tutte le considerazioni finora svolte e **fatte salve diverse e successive disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali**, che gli spostamenti per lo svolgimento di tirocini extracurricolari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possano configurarsi nell'ambito "**degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità**";

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTA la propria Determinazione n. 28 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini extracurriculari", con la quale si è provveduto a disporre la sospensione con decorrenza immediata per "causa di forza maggiore" di tutti i tirocini extracurriculari nonché l'attivazione di nuovi tirocini extracurriculari nella Regione Molise fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. dell'01 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTA la propria successiva Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini extracurriculari in Regione Molise - Proroga. Autorizzazione in casi particolari allo svolgimento in modalità assimilabile alla FAD/E-learning.", con la quale si è provveduto a prorogare fino al 13 aprile 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari di cui alla Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 nonché l'attivazione di nuovi tirocini extracurriculari fino al 13 aprile 2020 compreso;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 si è autorizzato l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ha confermato la sospensione dei tirocini extracurriculari dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ha confermato la sospensione, tra l'altro, delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

DATO ATTO che l'istituto della sospensione del tirocinio extracurricolare non produce alcun effetto pregiudizievole, in quanto il periodo di sua sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R. n. 252/2017); pertanto lo stesso tirocinio può legittimamente riprendere al termine del periodo corrispondente alla sospensione, per la durata residua, calcolata dal momento della stessa sospensione;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare la sospensione dei tirocini extracurriculari nella Regione Molise per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 compreso;

TENUTO CONTO che l'articolo 1 del D.P.C.M. del 26 aprile alla lettera k) recita testualmente: "... Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.";

RITENUTO, pertanto, di autorizzare le sopracitate tipologie di tirocini extracurriculari, a condizione che i soggetti ospitanti, con l'avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere in campo, per i tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dai vari D.P.C.M. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori ed in particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, altresì, di disporre che i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, attestante che sui luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria ed in particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante;

RITENUTO, infine, che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n.181/2000 vada effettuata entro 5 giorni dalla data della ripresa dell'attività di tirocinio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prorogare fino al 17 maggio 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari di cui alle Determinazioni del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 e n. 32 del 6 aprile 2020;
2. di sospendere l'attivazione nella Regione Molise di nuovi tirocini extracurricolari fino al 17 maggio 2020 compreso, **salvo, la possibilità da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti di fare svolgere vecchi e nuovi tirocini extracurricolari, al tirocinante l'esperienza presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning;**
3. di autorizzare, **qualora le specificità dei soggetti promotori ed ospitanti - sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi delle attività - consentano una modalità di svolgimento del tirocinio extracurricolare mediante forme alternative alla presenza in azienda, lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/E-learning,** come sopra specificata; in tal caso i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti dovranno assicurare la costante disponibilità dei relativi tutor all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia, mediante sistemi che dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione in **modalità assimilabile alla FAD/E-learning;**
4. di disporre che il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in **modalità assimilabile alla FAD/E-learning,** sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa;
5. di autorizzare, altresì, i tirocini extracurricolari delle professioni sanitarie e medica di cui alla lettera k) dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a condizione che:
 - i soggetti ospitanti, con l'avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere in campo, per i tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dai vari D.P.C.M. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori ed in particolare quella tra il tutor aziendale e il tirocinante, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, attestante che sui luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria ed in particolare quella tra il tutor aziendale e il tirocinante;
6. di disporre che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000 vada effettuata entro 5 giorni dalla data della ripresa dell'attività di tirocinio;
7. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni;
8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento si intende automaticamente prorogata, senza necessità di assunzione di ulteriore atto, in caso di corrispondente proroga del termine di efficacia delle misure previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01.08.2014;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
11. di pubblicare il presente atto sul sito *web*, sul BURM in versione integrale e nell'albo Pretorio on-line della Regione Molise.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82